



# COMUNE DI COLLEPASSO

(Prov. di Lecce)

## UFFICIO TRIBUTI

### **CANONE UNICO PATRIMONIALE- Art. 1, commi da 816 a 847, Legge n. 160/2019 PAGAMENTO PASSO CARRABILE - ANNO 2022**

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Canone Unico Patrimoniale che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e di messaggi pubblicitari e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 8/04/2021 è stato approvato il regolamento per l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale e con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 8/04/2021 sono state approvate le relative tariffe in vigore dal 1° gennaio 2021

Il pagamento del canone unico per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2022 (PASSO CARRABILE), deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Il pagamento può essere effettuato nelle seguenti modalità:

- con versamento sul c/corrente postale n. 13740733 intestato a COMUNE DI COLLEPASSO Servizio Tesoreria;
- a mezzo bonifico bancario - IBAN IT42D 05262 79748 T20990000041;
- attraverso la sezione PagoPa del sito istituzionale del comune di Collepasso.

avendo cura di precisare nella causale del versamento che trattasi di passo carrabile, indicando la strada di ubicazione ed il civico.

Il Canone da versare per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche – PASSO CARRABILE - si calcola moltiplicando i metri quadri occupati (i metri di lunghezza del passo carrabile moltiplicati per 1 metro di profondità) per la tariffa annuale a mq, in base alla tabella sotto riportata:

DESCRIZIONE	TARIFFA AL MQ
PASSI CARRABILI	€ 30,00
DIVIETO DI SOSTA (AREA DI MANOVRA) MAX 10 MQ	€ 1,76

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone, di cui al presente Capo, i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n.507 del 1993.

Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune.

La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Collepasso, 17.03.2022

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi  
F.to dott. Giuseppe SICILIA